

Assicurazione imprese

Informazioni per i clienti e Condizioni generali

**Assicurazione costruzioni e
Assicurazione responsabilità civile del committente**

Edizione 2023

Informazioni per i clienti

Ciò che dovrete sapere sulla vostra assicurazione costruzioni

Gentile cliente,

ha scelto un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d'assicurazione privata esistente in Svizzera. La ringraziamo sentitamente della fiducia che ripone in noi e ci teniamo ad informarla in modo complessivo sul contenuto delle assicurazioni prima che lei stipuli la sua assicurazione costruzioni.

Le informazioni seguenti vi danno una visione d'insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Contengono semplificazioni e non sostituiscono in alcun modo la polizza ed i relativi documenti.

1. Chi siamo?

Gli assicuratori sono:

- la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA, un'impresa del gruppo Mobiliare, operante su base cooperativa, la cui sede principale si trova a 3001 Berna, Bundesgasse 35.

2. Qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Le assicurazioni valgono come assicurazioni danni.

Di norma, con l'**assicurazione costruzioni** indennizziamo:

- i costi per il ripristino dello stato antecedente al sinistro (danno parziale);
- al massimo il valore attuale (danno totale).

La copertura assicurativa si estende al cantiere menzionato nella polizza nel corso della durata contrattuale.

In caso di sinistro, l'**assicurazione responsabilità civile del committente** si occupa, a suo nome,

- di riscontrare se e in quale entità sussiste un obbligo di risarcimento danni da parte sua;
- di risarcire le pretese giustificate e assicurate;
- di difendere da pretese ingiustificate.

L'entità della nostra prestazione è limitata dalla somma di garanzia stabilita nella polizza. La copertura assicurativa si estende al cantiere menzionato nella polizza nel corso della durata contrattuale.

3. Quali sono i rischi assicurati?

Nelle assicurazioni edili rientrano l'assicurazione costruzioni e l'assicurazione responsabilità civile del committente.

L'**assicurazione costruzioni** copre le prestazioni in materia di costruzione contro i rischi di:

- **danneggiamenti o distruzioni che sopraggiungono in maniera imprevista e improvvisa** (incidenti di costruzione);
- perdite in seguito al furto di nuovi elementi di costruzione assicurati, collegati stabilmente con l'edificio.

È possibile assicurare altre cose e rischi, tra cui p.es.:

- maintenance;
- ulteriori spese necessarie per sgombero, recupero, movimento, ricerca del danno, demolizione, ricostruzione ovvero le spese di smaltimento e di scarica;
- costruzioni esistenti e beni mobili ivi contenuti;
- terreno di costruzione e masse di terreno;
- materiale di impalcature e di installazioni;
- apparecchi edili, attrezzi, macchine edili;
- cose mosse;
- costi degli esperti;
- danni provocati da sprayer e graffiti;
- scalfitture ai vetri;
- lavoro straordinario dovuto ai danni (spese supplementari in caso di sinistro);
- danni da ritardo nella costruzione e interruzione (interruzione d'esercizio);
- perforazioni per lo sfruttamento della geotermia (danni dovuti alle vene artesiane o al gas).

L'**assicurazione responsabilità civile del committente** la tutela dalle pretese legali di risarcimento avanzate da parte di terzi per

- danni corporali, ossia uccisione, lesione o danni alla salute di persone;
- danni materiali, ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di cose.

4. Quali sono le principali esclusioni?

Non esiste un'assicurazione che copre tutto. Ogni assicurazione prevede delle esclusioni. Nelle Condizioni generali le esclusioni sono riportate su sfondo grigio.

L'assicurazione costruzioni non copre, per esempio:

- danni a canalizzazioni, scarichi, tubature e cavi preesistenti all'esterno dell'edificio, strade, vie e piazze;
- denaro, titoli ecc., oggetti d'arte, antichità e decorazioni artistiche sull'edificio;
- lavori in garanzia, eliminazione di difetti, danni se assunti da un assicuratore cose o responsabilità civile;
- spese supplementari sostenute, ad esempio, per apportare migliorie nel corso del rifacimento dell'opera;
- spese che sarebbero subentrate comunque, necessarie in seguito a un sinistro;
- danni causati da terremoti;
- danni assunti consapevolmente;
- danni causati dall'influsso dei normali agenti atmosferici;
- spese per l'eliminazione di difetti estetici;
- sanzioni contrattuali, danni patrimoniali e perdite di reddito.

L'assicurazione responsabilità civile del committente non copre, per esempio:

- danni subiti da lei o da persone che abitano nella sua stessa economia domestica (danni propri);
- danni arrecati intenzionalmente o previsti con elevata probabilità o il cui possibile verificarsi era stato accettato;
- danni provocati in seguito all'utilizzo di veicoli;
- responsabilità contrattuali che vanno oltre la responsabilità prevista dalla legge;
- danni a cose acquistate, affittate o noleggiate a fini di lavorazione, custodia o trasporto;
- puri danni patrimoniali, purché non siano da ricondurre a un danno corporale o materiale assicurato (ad esempio pene pecuniarie, ammende, perdite di fatturato, perdita di utili).

5. Quali premi sono dovuti?

L'ammontare del premio dovuto dipende dagli oggetti (come p.es. la prestazione di costruzione assicurata, il tipo e la posizione della costruzione ecc.) e dai rischi assicurati, come pure dalla copertura desiderata e dalla franchigia selezionata.

6. Quali sono i vostri obblighi principali?

Gli altri obblighi che la concernono sono evidenziati nella vostra polizza, nelle Condizioni generali e particolari come pure nella legge federale sul contratto d'assicurazione. Ne risulta in particolare:

- deve rispondere in modo veritiero e completo alle domande della proposta, altrimenti noi potremmo disdire l'assicurazione in questione e, a certe condizioni, esigere persino il rimborso delle prestazioni già erogate;
- deve annunciarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata della sua assicurazione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio;
- i premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi comporta l'esclusione della copertura assicurativa. Anche se pagate il premio in seguito ad una diffida, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo;
- quando si verifica un sinistro deve annunciarlo immediatamente. Dobbiamo ricorrere alla sua collaborazione, affinché possiamo assisterla in modo ottimale in caso di sinistro. Per esempio deve fornirci informazioni complete e precise sullo svolgimento, le circostanze, le cause e l'importo del sinistro, come pure i rapporti di polizia, giustificativi e altri documenti importanti.

7. Quali prestazioni e quale franchigia sono valide in caso di sinistro?

Le prestazioni che la Mobiliare deve versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nelle Condizioni generali ed eventuali Condizioni particolari, gli allegati della polizza nonché nelle leggi e le prescrizioni applicabili e nelle norme riconosciute della tecnica e dell'edilizia. In caso di sinistro deve sopportare la franchigia convenuta nella polizza.

8. Qual è la durata del contratto assicurativo e quando può essere sciolto?

I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla vostra offerta/proposta, ovvero sulla vostra polizza. Se non diversamente specificato nelle condizioni contrattuali, la validità temporale della copertura assicurativa si applica a tutti i danni che si sono verificati nel corso della durata contrattuale.

Qui appresso sono elencate le principali possibilità di scioglimento del contratto:

- Potete revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- Se avete concordato con noi un diritto di disdetta annuale, potete disdire la vostra assicurazione imprese al più tardi 3 mesi prima della scadenza della durata convenuta. Se non intraprende niente, l'assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non restiate involontariamente senza copertura assicurativa.
- In assenza di un diritto di disdetta annuale concordato, entrambe le parti possono disdire il contratto di assicurazione, anche se è stato pattuito per una durata superiore, per la fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi.
- Nel corso dei primi 2 anni dopo la violazione dell'obbligo, voi potete disdire il contratto assicurativo se prima della sua conclusione abbiamo violato il nostro obbligo d'informare. Dovete inoltrare la vostra disdetta entro 4 settimane a decorrere dalla conoscenza della violazione dell'obbligo d'informare.
- Se noi, durante la validità della sua assicurazione, modifichiamo i premi, in via di massima potete disdire la parte interessata della vostra polizza.
- Dopo il verificarsi di un sinistro indennizzabile, entrambe le parti possono disdire l'assicurazione pertinente.
- Se avete risposto in modo non veritiero o incompleto o se avete sottaciuto un fatto alle domande riportate nella vostra proposta, possiamo disdire l'assicurazione e, a seconda delle circostanze, esigere il rimborso delle prestazioni già versate.
- Se l'oggetto del contratto nel suo insieme cambia di proprietario, i diritti e gli obblighi passano al nuovo proprietario. Rispettando i termini legali analoghi all'articolo 54 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), il trasferimento dell'assicurazione può essere rifiutato da entrambe le parti. Concediamo una regolamentazione speciale in caso di cambiamento di proprietario in seguito a un decesso.
- Noi possiamo disdire o rescindere l'assicurazione in presenza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente, di una sovrassicurazione intenzionale o di assicurazione cumulativa.
- Se al momento della stipula del contratto non era a conoscenza di un'assicurazione cumulativa, può disdire l'assicurazione entro 4 settimane da quando è venuto a conoscenza dell'assicurazione cumulativa.
- In caso di riduzione significativa del rischio, ha il diritto di disdire il contratto di assicurazione entro 4 settimane.
- Sia voi che noi possiamo disdire il contratto di assicurazione in qualsiasi momento per gravi motivi.

9. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali.

La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:

- dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità
- dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull'assicuratore precedente e l'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria
- dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio
- dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti
- dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l'amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l'aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l'elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.

Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:

- nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaimsInfo» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti.
- nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/dp-contratti.

Condizioni generali

Indice

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
A Disposizioni comuni	8	C Assicurazione responsabilità civile del committente	16
A1 Inizio del contratto	8	C1 Oggetto dell'assicurazione	16
A2 Scadenza del contratto	8	C2 Progetti di costruzione in una proprietà per piani e per migliorie del locatario	16
A3 Premi	8	C3 Spese di prevenzione di danni	16
A4 Obblighi particolari	8	C4 Persone assicurate	16
A5 Protocolli aggiuntivi, stato pericoloso, prevenzione del danni	9	C5 Rischi speciali	16
A6 Rischio cantiere	9	C6 Danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente	16
A7 Aggravamento e diminuzione del rischio	10	C7 Limitazione dell'estensione della copertura	17
A8 Violazione degli obblighi	10	C8 Validità temporale	18
A9 Obblighi in caso di sinistro	10	C9 Prestazioni della Mobiliare	18
A10 Delimitazioni assicurazione costruzioni/ responsabilità civile del committente	10	C10 Liquidazione dei sinistri e processo	18
A11 Disdetta in caso di sinistro	10	C11 Prescrizione	18
A12 Ulteriori possibilità di disdetta e recesso	10	C12 Regresso	18
A13 Comunicazioni	11		
A14 Cessione delle pretese di risarcimento nei confronti di terzi	11		
A15 Esclusione blackout, carenza di energia elettrica e tempesta solare	11		
A16 Adattamento del contratto	11		
A17 Sanzioni	11		
A18 Foro competente	11		
A19 Protezione dei dati	11		
B Assicurazione lavori di costruzione	12		
B1 Oggetto dell'assicurazione	12		
B2 Rischi assicurati	12		
B3 Usufruttuario dell'assicurazione lavori di costruzione	12		
B4 Limitazioni dell'estensione dell'assicurazione	12		
B5 Somma d'assicurazione	14		
B6 Validità territoriale	14		
B7 Indennità di risarcimento	14		
B8 Franchigia	15		
B9 Procedura peritale	15		
B10 Prescrizione	15		

Condizioni generali Assicurazione costruzioni e Assicurazione responsabilità civile del committente

Edizione 2023

L'assicuratore è la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA, in seguito denominata «La Mobiliare», con sede a Berna.

Le basi legali per l'assicurazione secondo le convenzioni della vostra polizza, sono: la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), le disposizioni sull'assicurazione dei danni della natura contenute nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private (OS), il codice civile svizzero e il codice delle obbligazioni.

Nel Principato del Liechtenstein, la legislazione sul contratto d'assicurazione in vigore in questo Paese si applica in aggiunta alle convenzioni stipulate nella vostra polizza.

A Disposizioni comuni

A1 Inizio del contratto

- 1 Il contratto inizia alla data menzionata nella polizza.
- 2 Fino alla consegna della polizza o di una dichiarazione di copertura definitiva la Mobiliare può rifiutare per iscritto la proposta. Se essa fa uso di questa possibilità, la copertura assicurativa si estingue tre giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la relativa comunicazione. La parte di premio maturata fino alla cessazione dell'obbligo di risarcimento è dovuta.
- 3 Se lo stipulante richiede un'estensione dell'assicurazione tramite un'aggiunta, la A1, cifra 2 è applicabile per analogia al nuovo rischio.

A2 Scadenza del contratto

- 1 La copertura assicurativa si estingue, senza disdetta, quando tutte le prestazioni in materia di costruzione sono state consegnate o si considerano consegnate conformemente alla legge ovvero alle norme SIA applicabili, al più tardi, però, alla data convenuta nella polizza.

La presa in consegna per l'uso di un'opera appartenente a un'unità indipendente o di un lotto della costruzione (p.es. costruzione completa anticipata di un garage sotterraneo o di un'unità abitativa in caso di sopraelevazioni) è considerata quale accettazione. L'eventuale inutilizzo non prolunga la durata del contratto.

A3 Premi

- 1 Pagamento dei premi
Il premio si considera premio unico per l'intera durata contrattuale ed è basato sul calcolo dei premi della tariffa e su quanto indicato nel contratto di assicurazione. Il premio va pagato entro la data indicata sulla fattura.
Se è stato concordato il versamento rateale, le rate della durata del contratto non ancora esigibili sono differite.
- 2 Mora
Se lo stipulante non fa fronte ai suoi obblighi entro 4 settimane dal ricevimento della fattura, egli viene diffidato per scritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo della Mobiliare è sospeso a datare dalla scadenza del termine di diffida sino a quando siano pagati completamente premio e spese.

3 Conteggio premi

Assicurazione lavori di costruzione:

Per l'assicurazione lavori di costruzione viene stabilita la somma di assicurazione provvisoria per le prestazioni in materia di costruzione in base al preventivo valido al momento della conclusione del contratto e viene quindi percepito un premio provvisorio. Ultimati la costruzione / l'opera e i lavori di costruzione assicurati, il conteggio del premio definitivo (conteggio finale) viene calcolato sulla base della somma di assicurazione definitiva delle prestazioni edilizie fornite e della somma degli indennizzi versati in caso di eventi coperti.

Se la differenza tra la somma di assicurazione provvisoria e quella definitiva non supera CHF 50 000.– il relativo premio residuo non viene calcolato.

4 Rimborso del premio

Se il premio per un determinato periodo è stato pagato in anticipo e se il contratto è stato disdetto antetempo, la Mobiliare rimborsa il premio corrispondente al periodo di assicurazione non trascorso commisuratamente al rischio rimanente e pretende eventualmente il pagamento di rate esigibili solo se fino a quel momento il premio corrispondente al rischio non è stato pagato interamente.

Questa regola non vale

- se il contratto viene disdetto dallo stipulante in caso di sinistro oppure;
- se il contratto al momento dello scioglimento era in vigore da meno di un anno;
- se la Mobiliare ha erogato le proprie prestazioni assicurative e il contratto d'assicurazione va considerato nullo poiché è venuto meno il rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni);
- l'assicurato intraprende azioni illegali in base alla LCA, come p.es. la violazione dell'obbligo di informare, provocazione intenzionale dell'evento assicurato, pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata.

A4 Obblighi particolari

- 1 Rispetto delle regole della tecnica e delle costruzioni / delle disposizioni
Lo stipulante e i partecipanti alla costruzione sono tenuti a osservare le disposizioni di legge, le regole generali applicate nella tecnica e nelle costruzioni (come p.es. norme e direttive di SIA, VSS, VSA ecc.) e anche le direttive e le prescrizioni emanate dalle autorità, dalla SUVA e da altre organizzazioni, quali l'ufficio prevenzione infortuni (bfu), Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AEAI), Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), SSIGA ecc..
- 2 Rispetto di contratti di costruzione
I partecipanti alla costruzione sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui al contratto d'opera e al mandato.
- 3 Rispetto delle condizioni dell'assicuratore
Vanno rispettate le condizioni riportate nella polizza. Lo stipulante è responsabile della loro comunicazione tempestiva, vale a dire prima dell'inizio dei lavori, ai partecipanti alla costruzione.
- 4 Costruzioni provvisorie
Per le costruzioni provvisorie di ogni genere – indipendentemente dalla loro durata – valgono gli stessi requisiti di qualità e le stesse norme che si applicano ai materiali, alle costruzioni, alle installazioni edili e alle altre installazioni a carattere definitivo.

5 Obblighi per progetti di costruzione rischiosi

Se nell'ambito del progetto di costruzione

- si effettua uno scavo di fondazione di oltre 4 metri di profondità o in un pendio di oltre il 25% di pendenza oppure
- la scarpata viene presumibilmente sovraccaricata da veicoli, macchine da costruzione o depositi di materiale, oppure
- afflusso di acqua di falda, oppure
- il piede della scarpata si trova nella zona dell'acqua freatica oppure
- si effettuano fondazioni con palificazioni oppure
- si effettuano passaggi sotterranei o sottomurazioni a costruzioni / opere già esistenti oppure
- si procede a un abbassamento delle acque del sottosuolo oppure
- si effettuano lavori che provocano scosse (brillamento, costipamento, vibrazioni ecc.) oppure
- si infissano palancole oppure
- si procede a costruzioni di sostegno di ogni tipo,

il committente ovvero lo stipulante è tenuto ad affidare per iscritto la pianificazione e la direzione dei lavori a un ingegnere o a un geotecnico diplomato.

Il committente ovvero lo stipulante deve assicurare che prima dell'inizio dei lavori il rapporto redatto dall'ingegnere/dal geotecnico sia a disposizione dei partecipanti ai lavori di costruzione. Il rapporto dev'essere redatto nel rispetto delle regole generali applicate nella tecnica e nell'edilizia e fissare i rischi accettati ed i criteri d'intervento.

6 Misure di sicurezza contro la forza idraulica ascensionale

Fintanto che esiste pericolo di sollevamento si devono prendere i provvedimenti necessari contro la forza idraulica ascensionale (p.es. possibilità di fluttuazione, ancoraggi, zavorra).

7 Trattenimento delle acque durante la fase di costruzione

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione va allestito un piano di trattenimento delle acque secondo le regole riconosciute della tecnica e l'arte di costruire, come ad esempio SIA 431 «Evacuazione e trattamento acque dei cantieri». Non appena le misure ivi richieste vengono attuate e le pompe sono messe in funzione, vanno tenute pronte anche pompe di riserva di potenza sufficiente e vanno prese misure adeguate per la loro messa in funzione.

8 Mantenimento in stato asciutto di parti della costruzione sotterranee o situate a piano terra

Le aperture provvisorie o anche definitive in parti di costruzioni che durante il periodo di costruzione o anche in via definitiva sono situate in sotterranei o al piano terra vanno progettate ed eseguite in modo tale che anche grosse masse d'acqua (pioggia, infiltrazioni, acqua di falda, di pendio, di sorgente, di cantiere nonché gli scarichi superficiali ecc.) non provochino inondazioni nella costruzione / nell'opera. È il caso, tra l'altro, di finestre, porte, punti di aspirazione dell'aria, perforazioni nelle mura e attraversamenti di cavi e tubazioni. Il piano di drenaggio deve garantire che le suddette masse d'acqua possano essere deviate/prosciugate adeguatamente. Già durante la fase di costruzione ma anche in occasione della sistemazione definitiva dell'ambiente occorre tener lontana l'acqua dall'edificio.

I lucernari devono essere sopraelevati rispetto al terreno e/o essere drenati.

9 Interventi nel sistema portante / nelle sottomurazioni

Gli interventi a interesse del sistema di sostegno (statica) di costruzioni / opere propri o di terzi nonché i lavori di sottomurazione e perforazione devono essere eseguiti per iscritto con piani, calcoli e sorveglianza dei lavori da parte di un ingegnere civile diplomato.

10 Condotte sotterranee

Prima dell'inizio dei lavori nel terreno, come movimenti della terra, lavori di sterro, battipalo o perforazione e anche in caso di avanzamento a spinta o lancio ecc., gli uffici di competenza devono visionare i piani e/o il registro fondiario per apprendere informazioni sulla posizione esatta delle condutture e delle tubazioni sotterranee. Il terreno dev'essere sondato per confermare la loro posizione.

11 Lavori alla superficie dello stabile

Per tutta la durata dei lavori che richiedono l'apertura del tetto e / o della facciata vanno allestite a regola d'arte coperture resistenti alle intemperie che siano adeguate alla stagione e resistenti alle tempeste. I raccordi necessari vanno eseguiti in modo tale che alla fine di ogni giornata sussista un involucro dello stabile impermeabile ed eseguito a regola d'arte. Le misure devono essere controllate dalla direzione dei lavori.

12 Prestazioni proprie

Se uno stipulante progetta, dirige o esegue direttamente lavori rinunciando al coinvolgimento di progettisti e imprese esperti in materia, è tenuto al rispetto delle regole dell'edilizia e degli obblighi.

13 Spetta a Lei richiamare l'attenzione delle parti terze coinvolte nel presente contratto di assicurazione, come p.es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirli loro.**A5 Protocolli aggiuntivi, stato pericoloso prevenzione del danni****1 Gli assicurati, in collaborazione con i progettisti incaricati (architetti, ingegneri edili, geologi, ecc.), sono tenuti a:****1.1 rilevare in modo vincolante lo stato di fabbricati e opere di terzi e proprie minacciate (p. es. verbale delle crepe, fotografie/video, ecc.), la definizione del perimetro di rilevazione e le modalità di constatazione delle condizioni sono di competenza dei progettisti incaricati;****1.2 a prendere tutte le misure necessarie per proteggere le opere e le costruzioni limitrofe, conformemente alle regole generalmente riconosciute in materia di costruzione, anche quando queste misure dovessero rivelarsi necessarie soltanto nel corso di lavori di demolizione, di scavo e di costruzione;****1.3 a eliminare a proprie spese entro un periodo di tempo adeguato, uno stato pericoloso che potrebbe provocare un sinistro. Lo stesso vale se la Mobiliare ha preteso l'eliminazione di un tale stato.****A6 Rischio cantiere**

Il rischio del suolo e del sottosuolo è un rischio residuo inevitabile inerente alla natura della materia che, in caso di interventi nel suolo e sottosuolo, può in determinate circostanze provocare effetti o complicazioni inevitabili (ad esempio, danni alla costruzione o ritardi nella costruzione). Questo rischio non è coperto dall'assicurazione di costruzione ed è quindi escluso da essa.

A7 Aggravamento e diminuzione del rischio

- 1 Se, nel corso dell'assicurazione, un fatto rilevante (p.es. un cambiamento del metodo di costruzione) viene modificato in modo tale da costituire un aggravamento significativo del rischio, esso dev'essere notificato immediatamente e per iscritto alla Mobiliare. Se questa notifica non viene fatta, la Mobiliare non è più vincolata al contratto.
- 2 In caso di aggravamento del rischio la Mobiliare si riserva il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni. Le parti contraenti possono accordarsi sulla continuazione del contratto, mediante adattamento delle condizioni e aumento del relativo premio.
- 3 In caso di diminuzione del rischio il premio sarà ridotto in modo corrispondente.

A8 Violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi di cui a A4–A6 da parte di un assicurato o di un partecipante alla costruzione, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno. Non vi è riduzione se l'assicurato dimostra che la violazione degli obblighi è avvenuta senza colpa oppure che il danno si sarebbe verificato anche in caso di rispetto degli obblighi.

È fatta riserva di danni in relazione alle esclusioni di cui alle B4:

- cifra 1.15 Obblighi per progetti di costruzione rischiosi;
- cifra 1.17 Protezione dalle spinte;
- cifra 1.18 Trattenimento delle acque durante la fase di costruzione;
- cifra 1.19 Interventi nel sistema portante / nelle sottomurazioni;
- cifra 1.20 Lavori alla superficie dello stabile.

È fatta riserva di danni in relazione alle esclusioni di cui alle C6:

- cifra 14 Obblighi per progetti di costruzione rischiosi;
- cifra 16 Protezione dalle spinte;
- cifra 17 Trattenimento delle acque durante la fase di costruzione;
- cifra 18 Interventi nel sistema portante / nelle sottomurazioni.

A9 Obblighi in caso di sinistro

- 1 Se si verifica un evento assicurato o se vengono avanzate pretese di responsabilità civile del committente lo stipulante o l'avente diritto deve informare immediatamente la Mobiliare. Egli deve in particolare:
 - 1.1 nell'assicurazione costruzioni, presentare la notifica di sinistro entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - 1.2 dare alla Mobiliare ogni informazione scritta sulle cause, sull'ammontare e sulle circostanze dettagliate del sinistro;
 - 1.3 fare il possibile per limitare il danno;
 - 1.4 evitare di apportare delle modifiche alle cose danneggiate che potrebbero ostacolare o rendere impossibile le constatazioni della causa del danno o del suo ammontare, salvo se la modifica sia stata fatta nell'intento di limitare il danno;
 - 1.5 qualora sussistano supposizioni in merito a responsabilità contrattuali vanno immediatamente effettuate segnalazioni (anche preventive) dei difetti in forma probativa. Nelle segnalazioni va richiesta un'indennità per il danno.

- 2 Particolarità nell'assicurazione responsabilità civile del committente:

Se, in seguito a un sinistro, contro un assicurato viene avviato un procedimento penale o se il danneggiato fa valere le sue pretese in via giudiziaria, si dovrà informare immediatamente la Mobiliare. D'intesa con lo stipulante essa deciderà se affidare o meno la causa a un avvocato.

In caso di violazione colposa di obblighi ai sensi del punto A8, il risarcimento può essere ridotto o rifiutato proporzionalmente all'influenza di tale violazione sull'insorgenza, l'entità o la dimostrabilità del danno.

A10 Delimitazioni assicurazione costruzioni / responsabilità civile del committente

Se nello svolgimento dei lavori di costruzione vengono utilizzate temporaneamente particelle confinanti e opere appartenente a terzi (come p.es. per l'utilizzo della superficie, per l'applicazione di installazioni, costruzioni provvisorie, ancoraggi, costruzioni di sostegno, scavi, misure di sicurezza ecc.), le pretese per danni materiali di terzi sono coperte dall'assicurazione responsabilità civile del committente nel quadro delle condizioni convenute.

Ciò vale anche per pretese per danni materiali di terzi causati da costruzioni nuove permanenti (come p.es. sottomurazioni, perforazioni o altre misure di protezione).

In questa misura sono **escluse** tutte le pretese dall'assicurazione costruzioni.

A11 Disdetta in caso di sinistro

- 1 Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile. Si devono osservare le seguenti regole:
 - 1.1 la Mobiliare deve disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità; il contratto si estingue alla scadenza di 30 giorni dalla ricezione della disdetta da parte dello stipulante;
 - 1.2 lo stipulante deve inoltrare disdetta al più tardi 30 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità; in questo caso il contratto si estingue 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte della Mobiliare.

A12 Ulteriori possibilità di disdetta e recesso

La Mobiliare può recedere dal contratto tra l'altro anche in base ai seguenti motivi:

- nel caso in cui l'evento assicurato sia stato provocato intenzionalmente;
- nel caso in cui sia stata omessa intenzionalmente la notifica di sinistro;
- nel caso in cui la motivazione al diritto alla prestazione risulti fraudolenta;
- nel caso di violazione fraudolenta del divieto di modifica in caso di sinistro;
- nel caso di rinuncia a sollecitare gli arretrati di premio entro il termine per vie legali;
- nel caso di intenzionale soprassicurazione;
- in caso di doppia assicurazione intenzionale;
- in caso di violazione dell'obbligo di annuncio.

Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto, la Mobiliare ha il diritto di recedere dal contratto in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene al contraente.

Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che la Mobiliare è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo d'annuncio.

Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù secondo art. A12, in caso di violazione dell'obbligo di annuncio, primo paragrafo primo paragrafo, l'obbligo della Mobiliare di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere o la portata del danno. Se la Mobiliare ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, essa ha diritto a restituzione.

A13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere inviate all'agenzia generale menzionata nella polizza, oppure alla sede della Mobiliare a Berna.

Se la Mobiliare ha la gerenza della polizza, alla quale partecipano diverse società, i versamenti dei premi, le notifiche e le comunicazioni ad essa indirizzati valgono per tutte le società partecipanti.

Le dichiarazioni delle società partecipanti all'indirizzo dello stipulante o dell'avente diritto vengono rilasciate tramite la Mobiliare, quale società gerente.

A14 Cessione delle pretese di risarcimento nei confronti di terzi

Nei confronti di terzi che rispondono del caso di sinistro, la Mobiliare difende le pretese dello stipulante fino all'importo delle prestazioni erogate; in questa misura lo stipulante cede le sue pretese alla Mobiliare.

A15 Esclusione blackout, carenza di energia elettrica e tempesta solare

Non sono assicurati:

- danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- danni causati da eventi impulsivi elettromagnetici, come p. es. tempesta solare.

A16 Adattamento del contratto

Possiamo adattare il contratto assicurativo in presenza di un cambiamento della legislazione o della giurisprudenza oppure se modifichiamo le condizioni assicurative, il regolamento della franchigia, le tariffe dei premi o le condizioni per gli sconti. In questo caso vi comunichiamo il cambiamento al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. Se non siete d'accordo con la modifica, potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se non inoltrate la disdetta si ritiene che abbiate accettato l'adeguamento del contratto.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche

- dei premi e delle somme d'assicurazione dovute all'adeguamento al nuovo indice;
- dei premi o di prestazioni a vostro favore;
- dei premi o franchigie di coperture regolamentate per legge (per esempio nell'assicurazione danni della natura), se esse sono prescritte dall'autorità federale;
- in seguito alla concessione, alla modifica o alla soppressione di uno sconto.

A17 Sanzioni

La Mobiliare non fornirà nessuna garanzia in virtù del presente contratto e non sarà obbligata a pagare nessun indennizzo o a fornire nessuna prestazione nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o la fornitura di tale prestazione esporrebbe la Mobiliare qualsiasi sanzione, divieto o restrizione, derivanti in particolar modo da risoluzioni delle Nazioni Unite, da sanzioni commerciali o economiche, dalle leggi o disposizioni della Confederazione Svizzera, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

A18 Foro competente

In caso di divergenze in merito alle pretese riguardanti quest'assicurazione, potete adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA

- 1.1 al vostro domicilio o a quello della vostra sede sociale in Svizzera o nel Principato di Liechtenstein;
- 1.2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA a Berna oppure
- 1.3 al luogo della cosa assicurata, a condizione che la cosa si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

A19 Protezione dei dati

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consultate la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito

www.mobiliare.ch/dp-contratti. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consulente assicurativo.

La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

B Assicurazione lavori di costruzione

B1 Oggetto dell'assicurazione

1 Sono assicurati:

- 1.1 le **prestazioni in materia di costruzione**, compresi i materiali e gli elementi di costruzione che ne fanno parte, purché, secondo la polizza, siano inclusi nella somma d'assicurazione in base alle posizioni del codice dei costi di costruzione (CCC 1-4, compresi onorari e prestazioni proprie).

Salvo non sia stato concordato diversamente, l'opera pronta per la consegna è assicurata con tutte le prestazioni di costruzione che il committente ha assegnato o che deve svolgere direttamente.

- 1.2 Soltanto a seguito di un sinistro assicurato, i costi per lo sgombero, il recupero, il movimento, la ricerca della causa del sinistro, la decontaminazione (del terreno e dall'acqua di spegnimento), la demolizione e la ricostruzione, nonché lo smaltimento e i costi di scarica sono assicurati fino al 10% della somma assicurata dell'oggetto assicurato, conformemente a B7, punto 2.2.

2 Assicurazioni complementari

Solo in seguito ad accordo particolare e come conseguenza di un sinistro assicurato secondo B2, cifra 1.1 (incidenti di costruzione) sono assicurate fino alla somma di assicurazione convenuta nella polizza al primo rischio:

- ulteriori spese necessarie per di sgombero, di decontaminazione, recupero, ricerca del danno, demolizione, ricostruzione ovvero le spese di smaltimento e di scarica;
- costruzioni esistenti e beni mobili ivi contenuti;
- terreno di costruzione e masse di terreno;
- materiale di impalcature e di installazioni;
- apparecchi edili, attrezzi, macchine edili;
- cose mosse;
- costi degli esperti;
- danni provocati da sprayer e graffiti;
- scalfitture ai vetri;
- lavoro straordinario dovuto ai danni (spese supplementari in caso di sinistro);
- danni da ritardo nella costruzione e interruzione (interruzione d'esercizio);
- perforazioni per lo sfruttamento della geotermia (danni dovuti alle vene artesiane o al gas).

Elenco non esaustivo.

Le assicurazioni complementari convenute sono visualizzate nella polizza.

B2 Rischi assicurati

- 1 Sono assicurati i seguenti rischi che si verificano durante la validità contrattuale:

- 1.1 I danneggiamenti o le distruzioni che subentrano in maniera improvvisa e imprevista, i cosiddetti incidenti di costruzione, che sono all'origine del danno e che si verificano durante il periodo di costruzione, al più tardi fino alla consegna dell'opera, secondo A2;

Si considerano imprevisti i danni, il deterioramento o la distruzione che gli assicurati in questione e le persone incaricate della direzione o della sorveglianza del progetto di costruzione non hanno previsto in tempo utile o che nonostante le conoscenze tecniche o la diligenza necessaria non sono stati in grado di prevedere.

Non si considerano incidenti di costruzione i danni dovuti a un incendio e i danni della natura secondo B2, cifra 2.

- 1.2 Le perdite provocate da furto di nuove parti della costruzione assicurate, che sono fissate all'opera in costruzione e che subentrano nel corso della durata dell'assicurazione. Tali danni devono essere annunciati immediatamente alle competenti autorità di polizia.

- 1.3 prestazioni di costruzione danneggiate o distrutte da atti di vandalismo. I danni di questo tipo devono essere notificati immediatamente alle autorità competenti. Sono considerati atti vandalici i danni che possono essere provati in modo plausibile e indubitabile da tracce, testimoni o circostanze. La mera presunzione, senza una prova corrispondente, non è sufficiente per la copertura.

Sono esclusi i danni provocati da bombolette spray e graffiti.

- 1.4 Solo a complemento della copertura di un'assicurazione incendio stabili cantonale o privata sussiste per gli stabili anche copertura incendio e danni della natura, ai sensi di B2, cifra 2, per le prestazioni in materia di costruzione escluse da assicurazioni obbligatorie cantonali o private. Devono essere rispettate le direttive per le misure di prevenzione dei danni della natura dell'assicurazione incendio o danni della natura cantonale o privata;

È esclusa: La compensazione di una riduzione o di un rifiuto di copertura applicati da un assicuratore cantonale o privato.

- 2 Sono assicurati solo previo accordo speciale i danni (danni, distruzioni) in seguito a:

- incendio, fumo (effetto repentino e accidentale), fulmine, esplosione, implosione, caduta o atterraggio d'emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi nonché meteoriti o altri corpi celesti;
- eventi naturali quali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate; a meno che le regole dell'edilizia non stabiliscano valori limite superiori), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti.

B3 Usufruttuario dell'assicurazione lavori di costruzione

Sono assicurati gli incidenti di costruzione secondo B2, cifra 1.1 che in base alla legge o alle norme direttive applicabili sono a carico del committente, di architetti, direttori dei lavori, ingegneri e geologi, nonché degli imprenditori e degli artigiani partecipanti alla costruzione. Solo lo stipulante designato nella polizza ha diritto di credito per prestazioni compensatrici.

B4 Limitazioni dell'estensione dell'assicurazione

- 1 **Non sono assicurate**, senza tenere conto di cause concomitanti:

- 1.1 le spese per l'eliminazione di difetti, anche se esse sono conseguenza di una riparazione. Oltre ai difetti tipici riportati nel verbale di collaudo (liste dei difetti), sono pure considerati difetti per esempio:

- i difetti di tenuta, la permeabilità all'acqua del calcestruzzo o di una impermeabilizzazione nonché formazione di crepe in facciate, pavimenti, pareti e soffitti per i quali non è necessaria riparazione ai fini della sicurezza della portanza;
- pendenze insufficienti, contropendenze, avvallamenti, sollevamenti e deformazioni orizzontali delle condotte e della canalizzazione;

- l'insufficiente portata causata dalla qualità scadente del calcestruzzo;
- le deviazioni dalla traccia prevista dell'opera di sostegno, dovuti a un'esecuzione imprecisa;
- umidità del cantiere, condensazione, isolamento e barriera di vapore insufficienti, non adeguati o male posti; ermeticità insufficiente, non adeguata o male posta.

Se un difetto provoca un incidente di costruzione, la Mobiliare effettua l'indennizzo detraendovi le spese che sarebbero state necessarie per eliminare i difetti, anche se non fosse avvenuto l'incidente.

- 1.2 Spese per la riparazione di difetti estetici, anche se essi sono conseguenza di un evento assicurato.

Si considerano difetti estetici ad esempio:

- uno stato che non appaga l'occhio, ma che non è d'impedimento alla funzione dell'opera;
- irregolarità ovvero differenze strutturali e/o cromatiche, anche se si presentano una volta conclusi i lavori di pulitura o riparazione;
- tracce da convezione (polvere, composti organici, Black Magic Dust);
- macchie di pittura, intonaco, bitume, macchie causate da combustibili liquidi ecc.;
- ammassi di ghiaia; anche nel calcestruzzo a vista;
- angoli deformati nel calcestruzzo a vista;
- danni provocati da sprayer e graffiti;
- i graffi, i segni e le scalfiture, su superfici di ogni tipo, in particolare su vetri, vasche da bagno e piatti doccia, lavabi, elementi di facciate, frontali di cucine, rivestimenti, pavimenti in parquet, piastrelle, ecc.;
- corrosioni a parti di facciate (comprese le finestre), più che altro provocate da acqua di malta cementizia.

- 1.3 Danni provocati dall'uso o dallo sfruttamento delle cose assicurate e che pertanto non hanno relazione alcuna con l'attività di costruzione. Questa limitazione vale anche se il collaudo della costruzione non è ancora avvenuto.

- 1.4 Sanzioni contrattuali a causa di mancato rispetto di scadenze o di altri impegni, errori di progettazione e di calcolo che non provocano incidenti di costruzione nonché danni patrimoniali o perdite di reddito.

- 1.5 I danni e le spese che devono essere coperti dall'assicuratore di responsabilità civile.

Nel quadro della presente polizza e in presenza di un evento coperto, la Mobiliare anticipa le prestazioni che dovrebbe erogare l'assicuratore di responsabilità civile – al massimo però le prestazioni assicurate nella polizza dell'assicurazione costruzioni. L'avente diritto è tenuto a cedere i diritti al risarcimento alla Mobiliare, nella misura dell'anticipo pagato.

- 1.6 I danni e le spese che devono essere assunti dall'assicuratore cose.

- 1.7 Danni causati dall'influsso dei normali agenti atmosferici, dei quali occorre tener conto a seconda della stagione e delle particolarità locali. Vi rientrano anche incrinature dovute ad azioni/sovraccarichi termici (shock termico, dilatazione).

Non sono assicurati neppure i danni dovuti a influssi straordinari degli agenti atmosferici, se gli assicurati avevano ommesso di intraprendere i provvedimenti adeguati e ragionevoli per evitare il danno.

Tuttavia se il danno causato dagli agenti atmosferici subentra in seguito a un incidente di costruzione assicurato oppure se gli assicurati possono dimostrare che

è conseguenza dell'operato di una parte non coinvolta nei lavori di costruzione, vi è copertura assicurativa.

- 1.8 Danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso, p.es. scegliendo una determinata modalità operativa per la riduzione dei costi oppure omettendo provvedimenti ragionevoli per evitare il danno. Vi rientrano anche i danni inevitabili in seguito alla modalità operativa scelta.

- 1.9 Danni a condutture o tubi esistenti durante le operazioni di taglio, fresatura, carotaggio o jetting, danni alle condotte esistenti durante la posa di tubazioni senza scavo mediante in seguito a trivellazione orizzontale / attraversamento a percussione, nonché durante la perforazione di sonde deotermiche.

- 1.10 Tutti i danni ai dintorni già sistemati, comprese semine e piantagioni, dovuti agli agenti atmosferici. Non appena una superficie/una scarpata è stata riempita/modelata, vale a dire che lo strato superiore è stato aggiunto ed è stata effettuata la semina (con o senza protezione antierosione), termina la copertura assicurativa. Questo indipendentemente dal fatto che la semina/la piantagione (tappezzanti, arbusti, alberi, ecc.) sia già germinata, cresciuta e radicata o che sia avvenuto un collaudo regolare. Una prima potatura o una risemina convenuti contrattualmente non posticipano la scadenza della copertura assicurativa.

- 1.11 Ogni danno e inquinamento provocato da animali di qualsiasi specie.

- 1.12 Danni causati da azioni progressive, come p.es. umidità provocata da insufficiente ventilazione, essiccamento oppure da procedimenti di lavoro, acque aperte.

- 1.13 Danni causati da azioni progressive come p.es.:
– assestamenti, usura, ruggine, deformazioni, polvere, fumi, fuliggine, gas, vapori, infiltrazioni e trasudamenti d'acqua, formazione di marciumi e muffe, ingrigimento del legno ecc., eccetto se le azioni progressive sono riconducibili ad un evento improvviso e imprevisto.

- 1.14 Danni e pretese in relazione all'amianto o siti contaminati.

- 1.15 Danni che si verificano in relazione a progetti rischiosi ai sensi di A4, cifra 5 – se gli obblighi particolari di cui ad A4, cifra 5 non sono stati adempiuti ovvero non si sono eseguite le misure proposte e quanto altro richiesto.

- 1.16 Danni dovuti ad assestamenti/spostamenti prevedibili in seguito a ancoraggi e/o inchiodature non messi in tensione.

- 1.17 Danni che si verificano in relazione alla protezione dalle spinte ai sensi di A4, cifra 6, se gli obblighi particolari di cui ad A4, cifra 6 non sono stati adempiuti ovvero non si sono eseguite le misure proposte e quanto altro richiesto.

- 1.18 Danni che si verificano in relazione al trattenimento delle acque durante i lavori di costruzione ai sensi di A4, cifra 7, se gli obblighi particolari di cui ad A4, cifra 7 non sono stati adempiuti ovvero non si sono eseguite le misure proposte e quanto altro richiesto.

- 1.19 Danni che si verificano in relazione agli interventi sul sistema portante/sulle sottomurature ai sensi di A4, cifra 9, se gli obblighi particolari di cui ad A4, cifra 9 non sono stati adempiuti ovvero non si sono eseguite le misure proposte e quanto altro richiesto.

- 1.20 Danni che si verificano in relazione a lavori alla superficie dello stabile ai sensi di A4, cifra 11, se gli obblighi particolari di cui ad A4, cifra 11 non sono stati adempiuti ovvero non si sono eseguite le misure proposte e quanto altro richiesto.

- 2 I danni in seguito a eventi bellici, violazione della neutralità, terrorismo (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure che ne conseguono, come pure in caso di terremoti e eruzioni vulcaniche, scioglimento del gelo permanente (permafrost), contaminazioni radioattive oppure in seguito al cambiamento della struttura dell'atomo, a meno che il stipulante provi che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi.

B5 Somma d'assicurazione

- 1 Copertura di base: prestazioni di costruzione:
La somma d'assicurazione si basa esclusivamente sulle posizioni del codice costi costruzione (CCC) di cui alla polizza. Nei lavori di sovrastruttura esse sono di regola i costi dello stabile CCC2. compresi onorari e prestazioni proprie.
Se è il caso, vengono inoltre inclusi nella somma di assicurazione i lavori di preparazione CCC1, le installazioni d'esercizio risp. le prestazioni di montaggio CCC3, come pure i lavori di sistemazione esterna CCC4.
- 1.1 Conteggio
Per la somma di assicurazione definitiva è determinante il conteggio delle prestazioni di costruzione assicurate, approvato dal committente secondo le posizioni del CCC menzionate nella polizza.
- 1.2 Somma di assicurazione dopo un sinistro
La somma di assicurazione, secondo B5, cifra 1, non viene ridotta per il fatto che sono state versate delle indennità; lo stipulante deve tuttavia versare un supplemento di premio proporzionale, secondo A3, cifra 3.
- 2 Assicurazioni supplementari: altri danni e costi
Le somme di assicurazione sono convenute al primo rischio; non si fa valere la sottoassicurazione.
- 2.1 Somma d'assicurazione dopo un sinistro
Se la somma di assicurazione è parzialmente o completamente esaurita in seguito all'indennizzo di danni, se ne può richiedere per iscritto il ripristino contro un premio supplementare.

B6 Validità territoriale

La copertura assicurativa si estende ai cantieri menzionati nella polizza.

B7 Indennità di risarcimento

- 1 Principio
Per gli incidenti che concernono le nuove prestazioni di costruzione, la base per il calcolo e il limite dell'indennità per le prestazioni fornite fino al momento del sinistro è costituita dai prezzi stabiliti nel contratto d'appalto.
I lavori di ripristino realizzati dagli imprenditori assicurati e coinvolti nel verificarsi del danno sono indennizzati al prezzo di costo.
- 2 La Mobiliare risarcisce:
- 2.1 in caso di danneggiamento o distruzione di lavori di costruzione, di materiale di costruzione e di nuove parti di costruzione assicurati, le spese necessarie per il ripristino allo stato esistente immediatamente prima del sinistro – al massimo tuttavia la somma d'assicurazione definitiva.

- 2.2 Le seguenti spese nell'ambito delle somme assicurative fissate al primo rischio nella polizza, se sono riconducibili ad un evento che dev'essere indennizzato e se sono necessarie per il ripristino:

- spese di sgombero – vale a dire le spese derivanti dallo sgombero dei resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro fino al luogo di deposito idoneo più vicino come pure gli oneri di scarica;
- spese di ricerca della causa del danno.

Non ne fanno parte le spese per la localizzazione di un difetto;

- spese di decontaminazione per terreno e acque di spegnimento (in base alle disposizioni di diritto pubblico);
- spese per la demolizione e la ricostruzione di parti di costruzione assicurate non danneggiate, anche se sono state allestite successivamente, non essendo a conoscenza del danno.

- 2.3 In caso di danneggiamento o distruzione di cose secondo B1, cifra 2:

- in caso di danno totale, il valore attuale immediatamente prima del sinistro. Si parla di danno totale quando le spese per il ripristino superano il valore attuale della cosa in questione (per le merci, al massimo il valore di mercato);
- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino (per le merci, al massimo il valore di mercato),

al massimo tuttavia la somma d'assicurazione al primo rischio convenuta.

3 Non vengono risarciti:

- 3.1 le spese supplementari dovute a modifiche nel sistema di costruzione (p.es. trivellazioni in profondità non utilizzabili), o dovute a migliorie apportate con il ripristino allo stato immediatamente prima del sinistri.
- 3.2 Spese che si sarebbero dovute sostenere anche senza il danno (costi inevitabili), come p.es.:
- per misure di sicurezza allo scavo di fondazione e alla relativa scarpata, che non erano previste, ma che in seguito a un franamento dello scavo o a causa dell'instabilità del terreno si sono rivelate indispensabili (p.es. palancole, paratie o pareti Rühl supplementari, ancoraggi supplementari, elementi di sostegno o materiale di riempimento addizionali, pompaggio ed evacuazione delle acque, ecc.).
- 3.3 Un minor valore risultante dopo l'esecuzione di un ripristino, come pure i danni in seguito a riparazioni o a ripristini eseguiti in maniera non conforme.
- 3.4 Un maggior valore risultante da riparazioni, come pure il valore di eventuali resti vengono dedotti dall'ammontare del danno.

- 4 La responsabilità per l'eliminazione della causa e per il ripristino a regola d'arte di un danno assicurato incombono ai partecipanti alla costruzione (architetti, direttori dei lavori, ingegneri, artigiani e impresari).

Se, successivamente, dovesse risultare che una riparazione è insufficiente o malfatta, per questo evento dannoso non verrebbe versata nessun'altra indennità.

B8 Franchigia

- 1 Per ogni sinistro che si verifica separatamente in termini di tempo e luogo, si applica la franchigia convenuta nella polizza. Dapprima viene calcolato il danno risarcibile secondo le disposizioni contrattuali (B7) e legali; da questo importo viene dedotta la franchigia. Infine viene applicata un'eventuale limitazione delle prestazioni.
- 2 Quando per lo stesso evento vengono colpite parecchie cose e spese, la franchigia viene calcolata una sola volta. In presenza di differenti franchigie viene dedotta quella più elevata.

B9 Procedura peritale

Ognuna delle parti può chiedere l'applicazione della procedura peritale. Per questa, valgono le seguenti norme:

- 1 Ognuna delle parti designa il suo perito mediante procedimento verbale o per iscritto. Prima di iniziare l'accertamento del danno, i due periti nominano un arbitro, secondo lo stesso procedimento. Se una delle parti omette di designare il suo perito, entro 14 giorni da quando è stata invitata per iscritto, il perito sarà designato, a richiesta dell'altra parte, dal presidente del tribunale civile di prima istanza competente al domicilio della parte che ne fa la proposta. Lo stesso giudice deve anche nominare l'arbitro, se i periti non possono accordarsi sulla scelta.
- 2 Persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti, possono essere ruscate quali periti. In caso di contestazione in merito al motivo di ricusa, il giudice designato sotto, B9, cifra 1, deciderà; se la ricusa viene ammessa, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.
- 3 Gli accertamenti dei periti dovranno contenere almeno:
 - la causa corretta o, se ciò non è possibile, la causa presunta del sinistro;
 - la valutazione dell'ammontare del danno;
 - il valore attuale degli oggetti danneggiati, immediatamente prima del sinistro;
 - se un difetto ha cagionato un incidente di costruzione, le spese che si sarebbero dovute sopportare per eliminare il difetto, anche senza l'incidente;
 - le spese supplementari secondo B7, cifra 3;
 - il valore dei resti, tenendo conto della possibilità o meno di utilizzarli per la riparazione o per altri scopi.
- 4 Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro decide in merito ai punti di controversia, nei limiti di entrambi gli accertamenti.
- 5 Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che non venga provato da una delle parti che gli stessi si scostano in modo considerevole dalla realtà.
Le dichiarazioni dei periti su questioni giuridiche e più che altro concernenti la copertura non sono vincolanti.
- 6 Ognuna delle parti si assume le spese del suo perito e, ambedue, per metà quella dell'arbitro.
- 7 L'indennità sarà calcolata in base alle disposizioni di B7, secondo gli accertamenti dei periti o la decisione dell'arbitro, purché si tratti di un danno risarcibile.

B10 Prescrizione

Le pretese derivanti da questa assicurazione lavori di costruzione si prescrivono entro 5 anni dal fatto su cui è fondato l'obbligo di risarcimento.

C Assicurazione responsabilità civile del committente

C1 Oggetto dell'assicurazione

- 1 E' assicurata la responsabilità civile, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, per la costruzione dell'opera menzionata nella polizza, in seguito a:
 - uccisione, lesioni corporali o altri danni alla salute di persone (danni corporali);
 - distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali ai sensi di un pregiudizio alla sostanza), se questo danno è in rapporto di causalità con la demolizione, la costruzione o la trasformazione dell'opera assicurata o con lo stato del relativo terreno o degli obblighi di manutenzione.
- 2 Nell'ambito delle disposizioni sopramenzionate sono inoltre assicurate le pretese di responsabilità civile contro il committente di diritto pubblico (Confederazione, cantoni, comuni ecc.), in virtù del diritto pubblico per danni provocati illegalmente a terreni o ad altre opere di terzi; restano tuttavia escluse le pretese per azioni dannose che sono inevitabili o evitabili soltanto con delle spese sproporzionate.

C2 Progetti di costruzione in una proprietà per piani e per miglione del locatario

Se il progetto di costruzione indicato nella polizza si riferisce all'unità di una proprietà per piani, i danni alle unità terze del terreno sono coperte dall'assicurazione responsabilità civile del committente.

I danni alle parti dello stabile usate in comune, compresi gli impianti e le installazioni che vi appartengono, oppure ai terreni usati in comune sono altresì coperti dall'assicurazione responsabilità civile del committente. È esclusa la parte del danno che corrisponde alle quote parte di proprietà del committente in qualità di proprietario dell'unità di una proprietà per piani.

Se il progetto di costruzione del proprietario per piano concerne parti dello stabile usate in comune, compresi gli impianti e le installazioni che vi appartengono, in caso di pretese derivanti da danni a delle unità di una proprietà per piani non è assicurata la parte del danno che corrisponde alle rispettive unità della proprietà per piani del committente assicurato.

Le miglioni apportate dal locatario a unità di una proprietà per piani con l'assenso del proprietario per piano sottostanno alle precedenti disposizioni. In tali casi, il locatario è equiparato al proprietario per piano.

Sono sempre esclusi i danni propri.

C3 Spese di prevenzione di danni

Se, in seguito ad un evento imprevisto, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente, l'assicurazione si estende anche alle spese che spese sostenute dall'assicurato e derivanti da provvedimenti immediati adeguati presi per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione di danni). Qualora si siano verificati o minaccino di verificarsi pregiudizi all'ambiente come conseguenza di un evento di cui a C5, cifra 1.2 sono assicurate anche le spese a carico dell'assicurato, causate dalle misure disposte dalle autorità competenti a difesa dal turbamento immediato e permanente dello stato di suoli o acque di terzi.

L'assicurazione non copre:

- le spese per misure di prevenzione di danni che consistono in un'attività per meglio eseguire un contratto, per esempio la riparazione di danni o difetti a cose fabbricate o fornite o relative a lavori effettuati;

- le spese per le misure precedentemente adottate per evitare un pericolo come per es. l'eliminazione di materiali difettosi nonché per riempire gli impianti, i recipienti e le condutture;
- le spese di prevenzione di danni conseguenti a perforazioni in profondità ed eventi cagionati da impianti nucleari, veicoli a motore, imbarcazioni ed aeromobili, o da parti o accessori di questi;
- le spese per l'eliminazione di uno stato pericoloso, ai sensi di A5, cifra 1.3;
- le spese per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni compreso il necessario svuotamento e riempimento degli impianti, i recipienti e le condutture come pure le spese per ripararli e modificarli (per es. spese di risanamento);
- le spese per misure prese a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.

C4 Persone assicurate

- 1 E' assicurata la responsabilità civile
 - 1.1 dello stipulante in qualità di committente del progetto di costruzione designato nella polizza e quale proprietario del relativo terreno. Se lo stipulante è una società di persone (p.es. una società in nome collettivo), una comunione a mani riunite (p.es. una comunione ereditaria) o se egli ha concluso un'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunione a mani riunite risp. le altre persone per le quali è stata stipulata l'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante;
 - 1.2 dei dipendenti e di altre persone ausiliarie dello stipulante (eccettuati gli imprenditori e artigiani indipendenti, ai quali ricorre lo stipulante, p.es. impresario, architetto, ingegnere, geologo ecc.) in relazione al loro lavoro con l'opera assicurata e il terreno che ne fa parte. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati;
 - 1.3 del proprietario e beneficiario di un diritto reale limitato del terreno e/o dello stabile, se lo stipulante è soltanto committente dell'opera assicurata, ma non proprietario del relativo terreno e/o dello stabile (p.es. diritto edilizio);
 - 1.4 del committente di lavori di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori di costruzione, eseguiti interamente o parzialmente dal committente stesso.

C5 Rischi speciali

Solo in base a convenzione speciale assicuriamo pure la responsabilità civile:

- per i danni patrimoniali, vale a dire per i danni valutabili in denaro, che non sono la conseguenza né di un danno corporale né di un danno materiale assicurati;
- protezione giuridica nella procedura penale.

C6 Danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente

- 1 La copertura assicurativa si estende anche ai danni alle persone e alle cose in relazione con pregiudizi all'ambiente.
 - 1.1 È considerato pregiudizio all'ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, purché da tale perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze nocive alla salute dell'uomo, ai beni o agli ecosistemi. È pure considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore decreta con «danno all'ambiente».

1.2 I danni in rapporto con un pregiudizio all'ambiente sono assicurati – riservato C4 – soltanto se questo pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e impreveduto, che esiga inoltre misure immediate quali annuncio all'autorità competente, allarme alla popolazione, avvio di misure atte a prevenire o ridurre i danni.

2 Nono sono assicurate le pretese in relazione a:

- diversi eventi dello stesso genere che assieme provocano pregiudizio all'ambiente, oppure a effetti permanenti che non sono la conseguenza di un unico evento improvviso ed impreveduto (es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel terreno, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili);
- ripristino di specie e habitat protetti nonché a danni all'aria o a corsi d'acqua non soggetti alla proprietà di diritto civile, terreni, flora o fauna;
- depositi di rifiuti o inquinamento del suolo o delle acque esistenti alla data di inizio del contratto;
- proprietà o all'esercizio di impianti di deposito, preparazione, condotta o eliminazione di rifiuti o altri prodotti di scarto o materiali di riciclo.

La copertura assicurativa è però data per gli impianti per la costruzione destinati

- al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di rifiuti o altri prodotti di scarto;
- alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico.

C7 Limitazione dell'estensione della copertura

Sono escluse dall'assicurazione:

- 1 le vostre pretese, nonché le pretese che concernono la vostra persona; inoltre le pretese avanzate dalle persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato;
- 2 pretese in relazione a ogni conseguenza di perpetrazione o tentativo intenzionale di crimini, delitti o atti di violenza;
- 3 le pretese fondate su una responsabilità assunta contrattualmente, che eccede le prescrizioni legali;
- 4 la responsabilità civile quale detentore e derivante dall'uso di veicoli a motore e biciclette, per i quali la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive un'assicurazione obbligatoria, come pure di battenti e di aeromobili;
- 5 la responsabilità civile per danni a cose provocati, a poco a poco, dall'azione del fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori, umidità o liquidi, salvo quando questa azione prolungata può essere imputata a un evento improvviso e impreveduto;
- 6 la responsabilità per danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente, qualora questi danni non cadano sotto la copertura secondo C5, come pure le pretese riguardanti materiale di scarico (p.es. materiale di scavo contaminato);
- 7 le pretese per danni e difetti che concernono il progetto di costruzione menzionata nella polizza, lo stabile/gli stabili che fanno parte, come pure il relativo terreno; sono tuttavia assicurate le pretese per danni occasionati a condotte di terzi, a condizione che l'imprenditore incaricato abbia consultato i piani e si sia informato sul tracciato esatto delle condotte sotterranee presso il servizio competente prima di iniziare i lavori nel terreno (p. es. lavori di scavo). Questo obbligo di consultazione è soppresso se ingegneri o architetti partecipanti al progetto o la direzione dei lavori si

sono procurati le indicazioni corrispondenti oppure le hanno messe a disposizione; le condotte devono essere sondate con strumenti appropriati;

Sono considerate appartenenti a terzi:

- le condotte e le installazioni di terzi situate sulla particella ma che non servono al progetto assicurato / alla particella assicurata;
- le condotte e le installazioni di terzi situate sulla particella e che servono al progetto assicurato, fino ai condotti o ad altri armadi e scatole d'introduzione (comunicazione, multimedia, internet, elettricità, gas, teleriscaldamento ecc.);

- 8 la responsabilità civile per danni la cui insorgenza era da aspettarsi con grande probabilità come p.es. il danneggiamento inevitabile di terreni, strade, sentieri, piazze, provocato dall'andirivieni di persone o di veicoli come pure dal deposito di detriti, materiali, macchine e attrezzi e dalla caduta di macerie in seguito al brillamento di mine.

Lo stesso vale per danni la cui insorgenza è stata **implicitamente accettata** per ridurre i costi, accelerare i lavori o ridurre perdite patrimoniali e di utili, per esempio rinuncia alla necessaria sicurezza dello scavo di fondazione, l'inevitabile, prevedibile cedimento e formazione di crepe dovuto all'abbassamento della falda freatica, sottomurazione, ecc.;

- 9 pretese in relazione a costi inevitabili e risparmiati (**costi inevitabili**). Le spese inevitabili per la prima attuazione corretta del progetto di costruzione (costi del progetto), sono in ogni caso a carico dei coinvolti nella costruzione, anche se tali spese non si erano previste.

Se i danni occorsi nel vicinato erano inevitabili anche scegliendo un altro metodo di costruzione non sono assicurati. Se i danni si sarebbero potuti evitare scegliendo un altro metodo di costruzione, non è assicurata la parte dei danni risarcibili in base alle disposizioni legali sulla responsabilità civile corrispondente alle spese supplementari per questo altro metodo di costruzione.

Se per la realizzazione della costruzione si sono omesse misure necessarie in base alle regole dell'edilizia, come p.es. rilievi dello stato degli immobili del vicinato, analisi del terreno da costruzione, non è assicurata la parte dei danni risarcibili in base alle disposizioni legali sulla responsabilità civile corrispondente alle spese per queste misure omesse;

- 10 le pretese per
 - danni causati a cose che un assicurato ha preso allo scopo di utilizzarle, lavorarle, custodirle o trasportarle oppure che ha noleggiato o affittate;
 - danni causati a cose o con cose in seguito all'esecuzione o alla mancata esecuzione di un'attività di un assicurato (p.es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono pure considerate attività di questo genere, l'elaborazione di progetti, la direzione, l'impartizione di istruzioni e ordini, la sorveglianza e il controllo nonché lavori analoghi, inoltre le prove di funzionamento, indipendentemente da chi svolge queste attività;
- 11 le pretese per danni dovuti alla diminuzione della portata, della qualità o al prosciugamento di sorgenti;
- 12 pretese in relazione all'amianto e danni causati da:
 - formazione di muffa (toxic mold);
 - idrocarburo clorato (IC);
 - materiale organico volatile;
 - lindano o formaldeide;

- 13 le pretese derivanti da danni patrimoniali che non sono consecutivi né a un danno corporale assicurato né a un danno materiale assicurato, arrecato alla persona lesa (danni patrimoniali puri);
- 14 danni che si verificano in relazione a progetti rischiosi ai sensi di A4, cifra 5 – se gli obblighi particolari di cui ad A4, cifra 5 non sono stati adempiuti ovvero non si sono eseguite le misure proposte e quanto altro richiesto;
- 15 danni dovuti a spostamenti prevedibili in seguito a ancoraggi e/o inchiodature non messi in tensione;
- 16 danni che si verificano in relazione alla protezione dalle spinte, se gli obblighi particolari di cui ad A4, cifra 6 non sono stati adempiuti ovvero non si sono eseguite le misure proposte e quanto altro richiesto;
- 17 danni che si verificano in relazione al trattenimento delle acque durante i lavori di costruzione, se gli obblighi particolari di cui ad A4, cifra 7 non sono stati adempiuti ovvero non si sono eseguite le misure proposte e quanto altro richiesto;
- 18 danni che si verificano in relazione agli interventi sul sistema portante / sulle sottomurature, se gli obblighi particolari di cui ad A4, cifra 9 non sono stati adempiuti ovvero non si sono eseguite le misure proposte e quanto altro richiesto;
- 19 dalla responsabilità civile per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti destinati al deposito, alla preparazione, alla conduttura o alla rimozione di residui, da altri prodotti di rifiuto ovvero acque di scolo o da materiale di riciclaggio. Tale esclusione non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo.

C8 Validità temporale

L'assicurazione è valida per i danni che sono causati nel corso della durata contrattuale oppure che si occorrono entro 24 mesi dalla fine della durata contrattuale e vengono segnalati alla Mobiliare non oltre 60 mesi dopo la fine della durata contrattuale.

Quale momento in cui si verifica il danno si considera il momento in cui è costatato per la prima volta un danno. In caso di danno corporale, si ritiene, nel dubbio, che esso si sia verificato nel momento in cui il danneggiato ha per la prima volta consultato un medico a causa dei sintomi provocati dal pregiudizio alla salute, anche se il nesso causale viene messo in evidenza solo in seguito.

Quale momento del verificarsi delle spese di prevenzione di danni si considera il momento in cui si constata per la prima volta l'imminenza di un danno.

Tutti i danni di una serie di danni si considerano verificatisi al momento in cui si è verificato il primo danno. Se il primo danno di una serie di danni si è verificato prima dell'inizio contrattuale, non sono assicurate tutte le pretese relative alla medesima serie.

Per i danni che sono stati causati prima dell'inizio stabilito nel contratto, la copertura è data solo se lo stipulante prova che all'inizio del contratto non aveva conoscenza o – stando alle circostanze – non avrebbe potuto avere conoscenza di un atto o di un'omissione che potesse coinvolgere la sua responsabilità civile. Lo stesso vale per le pretese derivanti da danni di una serie di danni, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell'inizio del contratto.

C9 Prestazioni della Mobiliare

- 1 Le prestazioni della Mobiliare consistono nel risarcimento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle infondate nella misura in cui si tratta di eventi assicurati. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per limitare il danno, per prevenire il danno, le spese di perizia, di patrocinio, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione, come pure le indennità di parte e le spese di prevenzione di danni assicurate limitate alla somma d'assicurazione prevista nella polizza (garanzia unica).
- 2 La somma di garanzia vale come garanzia unica per tutta la durata dei lavori, cioè questo importo è pagato al massimo una sola volta per tutti i danni e spese di prevenzione verificatisi durante il periodo corr corrispondente.

C10 Liquidazione dei sinistri e processo

- 1 La Mobiliare conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante degli assicurati e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per gli assicurati. La Mobiliare è autorizzata a risarcire direttamente il danneggiato, senza deduzione di un'eventuale franchigia; in questo caso, l'assicurato deve rimborsarle la franchigia. Senza l'autorizzazione preventiva della Mobiliare, gli assicurati devono astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o i suoi rappresentanti in merito a pretese di risarcimento; essi non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni, né versare indennità. Inoltre, gli assicurati non sono autorizzati, senza il consenso della Mobiliare, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi. Per di più, gli assicurati devono fornire spontaneamente alla Mobiliare tutte le informazioni riguardanti il sinistro, consegnarle tutti i documenti di prova, e, nella misura del possibile, sostenere la Mobiliare nella liquidazione del sinistro (obbligo di limitare il danno).
- 2 Se non è possibile raggiungere un accordo con il danneggiato e viene intentato un processo civile, gli assicurati devono affidarne la condotta alla Mobiliare. Questa ne assume le spese nei limiti di C8. Se all'assicurato viene assegnata un'indennità di processo, questa spetta alla Mobiliare nella misura in cui essa non sia destinata a coprire le spese personali dell'assicurato.

C11 Prescrizione

Le pretese di un assicurato, derivanti dal presente contratto e risultanti da un sinistro, si prescrivono dopo 5 anni dalla conclusione di una transazione extragiudiziale o giudiziale o dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato.

C12 Regresso

- 1 Se singole disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto d'assicurazione che limitano o annullano la copertura non possono essere legalmente opposte al danneggiato, la Mobiliare ha un diritto di regresso nei confronti dell'assicurato nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le prestazioni.
- 2 Alla Mobiliare è concesso in ogni caso il regresso nei confronti di architetti, ingegneri, direzione della costruzione, imprenditori e fornitori.